

Condizioni aggiuntive (Allegato AG) Garanzie R.C. Società 2011

POLIZZA N.

7162 103958312

AGENZIA

PARMA 7162

CONTRAENTE

U.D.A.C.E. – Unione Degli Amatori Ciclismo Europeo

Con il presente allegato, che forma parte integrante della surriferita polizza si dà e si prende atto che:

- *l'Assicurato indicato sul fronte della scheda di polizza al paragrafo I) è da considerarsi come il Contraente*
- *la descrizione dell'attività assicurata risulta essere la Società Affiliata U.D.A.C.E. – UNIONE DEGLI AMATORI CICLISMO EUROPEO che organizza manifestazioni, raduni e gare per cicloturisti e amatori del ciclismo, ivi comprese manifestazioni e gare di Mountain Bike, BMX, Biathlon e Triathlon., così come meglio descritto nell'art. A delle Condizioni Aggiuntive – Oggetto dell'Assicurazione*
- *A precisazione di quanto indicato nel paragrafo VII) Massimali, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi vale fino alla concorrenza complessiva, per capitali, interessi e spese di: euro 5.165.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose.*
- *Il paragrafo IX) della scheda di polizza viene annullato e sostituito dal seguente paragrafo: il premio convenuto, anticipato in via provvisoria, è in base a elementi di rischio variabili (numero delle Società Affiliate UDACE) e regolato trimestralmente. La Contraente si impegna a comunicare, con scadenza trimestrale, il numero delle Società Affiliate in tale periodo e a corrispondere il relativo premio, che sarà determinato su base annua indipendentemente dal momento di iscrizione dell'Assicurato. Alla scadenza di ciascun trimestre e sulla base dei dati forniti dalla Contraente, la Società emetterà appendice di regolazione premio che la Contraente pagherà entro 15 giorni.*

Ciò premesso, le condizioni che seguono annullano e sostituiscono integralmente le Definizioni, Norme che regolano l'assicurazione in generale, Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi e le Condizioni Aggiuntive contenute nello stampato Mod. 2396 M.

1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

| | |
|---------------------------------|--|
| Assicurato: | il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto, nella fattispecie la Società Affiliata U.D.A.C.E.. |
| Contraente: | il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti, nella fattispecie l'U.D.A.C.E. Unione Degli Amatori Ciclismo Europeo. |
| Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
| Franchigia: | la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato. |
| Indennizzo/Risarcimento: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| Polizza: | il documento che prova l'assicurazione. |
| Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione. |
| Rischio: | la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| Scoperto: | la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. |
| Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
| Società: | l'impresa assicuratrice. |

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente, o l'Assicurato, in caso di sinistro deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).

ART. 4 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

ART. 5 - MODIFICHE DELL' ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

ART. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 8 - PROROGA DELL' ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI**ART. 11 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE****Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

ART. 12 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**
- c) **le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, i parasubordinati così come definti all'art. 5 del D.lgs 38/2000, i lavoratori interinali quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti.**

ART. 13 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, **esclusi U.S.A., Canada e Messico. Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in U.S.A., Canada e Messico.**

ART. 14 - RISCHI ESCLUSI DALL' ASSICURAZIONE

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- 1) **provocati da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato o dai lavoratori a rapporto interinale della cui opera l'Assicurato stesso si avvale;**
- 2) **da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
- 3) **derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;**
- 4) **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- 5) **da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- 6) **a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate, rimorchiate;**
- 7) **di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;**

- 8) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- 9) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- 10) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- 11) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti;
- 12) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- 13) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- 14) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 15) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 16) da detenzione o impiego di esplosivi.
- 17) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- 18) derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:
 - radio e tv
 - telefonia fissa e mobile
- 19) derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana.

ART. 15 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato nella scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

ART. 16 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Qualora sulla scheda di polizza sia indicato che il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo assoluto riportato nella scheda di polizza.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

■ le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:

1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;
3. l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) erogati ai lavoratori parasubordinati;
4. i compensi erogati all'agenzia fornitrice del lavoro interinale.

■ il fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa)

■ gli altri elementi variabili previsti in polizza

Le differenze attive o passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva

Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

■ la comunicazione dei dati, ovvero

■ il pagamento della differenza attiva dovuta,

la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi; il premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione.

Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART. 17 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da quando se ne è avuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ART. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato nella scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Ad integrazione di quanto indicato nell'art. 11 delle Condizioni Generali, la società assicura il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalle associazioni affiliate UDACE quali organizzatrici di manifestazioni, gite, raduni e gare per amatori e cicloturisti. Sono compresi i danni causati a terzi da polizia, carabinieri, vigili urbani e appartenenti al servizio d'ordine anche se non tesserati UDACE, **ma comandati al servizio d'ordine dall'assicurato che nella sua qualità di società affiliata UDACE ha organizzato la manifestazione, esclusi in ogni caso i rischi soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche.** L'assicurazione vale anche per la responsabilità che eventualmente venga attribuita alla contraente per fatto di una società affiliata.

B. VALIDITA' TERRITORIALE

A deroga di quanto indicato all'art. 13 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi, l'assicurazione vale per i danni che avvengono in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

C. PERSONE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DEI TERZI

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 12 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi, non sono considerati terzi, limitatamente ai danni a cose, i tesserati UDACE.

IL CONTRAENTE

MILANO ASSICURAZIONE S.P.A.